



COMUNE DI SCHILPARIO

Cap. 24020

PROVINCIA DI BERGAMO

Tel. 0346 55.056

Cod. Fiscale N. 0057 9540 162

Email info@comune.schilpario.bg.it

Telefax 0346 55.275

ORIGINALE

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE

Numero 7 Del 19-01-2010

Oggetto:	DETERMINAZIONE DELLE TARIFFE DELL'IMPOSTA SULLA PUBBLICITA' E DEL DIRITTO SULLE PUBBLICHE AFFIS= SIONI PER L'ANNO 2010
-----------------	---

L'anno duemiladieci il giorno diciannove del mese di gennaio con inizio alle ore 18:00, presso questa Sede Municipale, convocata nei modi di legge, si è riunita la Giunta Comunale.

Dei Signori componenti della Giunta Comunale di questo Comune:

BENDOTTI GIANMARIO	SINDACO	P
BONALDI TIZIANA	VICESINDACO	P
MORANDI GIANMARIA	ASSESSORE	P
MORANDI GIOVANNI	ASSESSORE	P
RIZZI BARTOLOMEA	ASSESSORE	P

ne risultano presenti n. 5 e assenti n. 0.

Assume la presidenza il Signor BENDOTTI GIANMARIO in qualità di SINDACO assistito dal Segretario Signor TAGLIAFERRI ELISA

Il Presidente, accertato il numero legale, dichiara aperta la seduta ed invita la Giunta Comunale ad esaminare e ad assumere le proprie determinazioni sulla proposta di deliberazione indicata in oggetto.

PARERE: FAVOREVOLE IN ORDINE ALLA REGOLARITA' TECNICA
AI SENSI DELL'ART.49 DEL D.LGS. 18/8/2000 N.267

Il Responsabile del servizio interessato
MORANDI Ilario

PARERE: FAVOREVOLE IN ORDINE ALLA REGOLARITA' CONTABILE
AI SENSI DELL'ART.49 DEL D.LGS. 18/8/2000 N.267

Il Responsabile dei servizi finanziari
MORANDI Ilario

LA GIUNTA MUNICIPALE

PREMESSO che :

- il Capo I del D.lgs. 15 novembre 1993 n. 507, come successivamente integrato e modificato, stabilisce la disciplina dell'Imposta comunale sulla pubblicità e del diritto sulle pubbliche affissioni;
- l'art. 3, comma 5, dello stesso D.lgs. 15 novembre 1993 n. 507, come modificato dall'art. 10, comma 1, della Legge 23 dicembre 2001 n. 448, testualmente recita:
5. In deroga all'art. 3 della legge 27 luglio 2000 n. 212, le tariffe dell'imposta sulla pubblicità e del diritto sulle pubbliche affissioni sono deliberate entro il 31 marzo di ogni anno e si applicano a decorrere dal 1° gennaio del medesimo anno. In caso di mancata adozione della deliberazione, si intendono prorogate di anno in anno.
- l'art. 17, comma 1-bis, del citato D.lgs. 15 novembre 1993 n. 507, introdotto dall'art. 10, comma 1, lett. c), della Legge 23 dicembre 2001 n. 448, così dispone:
1-bis. L'imposta non è dovuta per le insegne di esercizio di attività commerciali e di produzione di beni o servizi che contraddistinguono la sede ove si svolge l'attività cui si riferiscono, di superficie complessiva fino a 5 metri quadrati. I comuni, con regolamento adottato ai sensi dell'art. 52 del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, possono prevedere l'esenzione dal pagamento dell'imposta per le insegne di esercizio anche di superficie complessiva superiore al limite di cui al periodo precedente.
- l'art. 2-bis del D.L. 22 febbraio 2002 n. 13, convertito con modificazioni nella Legge 24 aprile 2002 n. 75, reca ulteriori precisazioni in ordine alla esenzione dell'imposta per le insegne di superficie complessiva fino a cinque metri quadrati.
- l'art. 11, comma 10, della Legge 27 dicembre 1997 n. 449, come modificato dall'art. 30, comma 17, della Legge 23 dicembre 1999 n. 488 così dispone:
10. Le tariffe e i diritti di cui al Capo I del decreto legislativo 15 novembre 1993, n. 507, e successive modificazioni, possono essere aumentati dagli enti locali fino ad un massimo del 20 per cento a decorrere dal 1° gennaio 1998 e fino a un massimo del 50 per cento a decorrere dal 1° gennaio 2000 per le superfici superiori al metro quadrato, e le frazioni di esso si arrotondano al mezzo metro quadrato.
- l'art. 1 del D.P.C.M. del 16 febbraio 2001 ha rideterminato le tariffe per la pubblicità ordinaria, di cui all'art. 12 del richiamato D.lgs. 15 novembre 1993 n. 507;
- l'art. 54, commi 1 e 2, del D.lgs. 15 dicembre 1997 n. 446, come modificato dall'art. 6 del D.lgs. 23 marzo 1998 n. 56 e dall'art. 54 della Legge 23 dicembre 2000 n. 388, testualmente recita:
1. Le province e i comuni approvano le tariffe e i prezzi pubblici ai fini dell'approvazione del bilancio di previsione.

1-bis. Le tariffe ed i prezzi pubblici possono comunque essere modificati in presenza di rilevanti incrementi nei costi relativi ai servizi stessi, nel corso dell'esercizio finanziario. L'incremento delle tariffe non ha effetto retroattivo.

- l'art. 53, comma 16, della Legge 23 dicembre 2000 n. 388, come sostituito dall'art. 27, comma 8, della Legge 28 dicembre 2001 n. 448, così dispone:
16. Il termine per deliberare le aliquote e le tariffe dei tributi locali, compresa l'aliquota dell'addizionale comunale all'IRPEF di cui all'art. 1, comma 3, del decreto legislativo 28 settembre 1998, n. 360, recante istituzione di una addizionale comunale all'IRPEF, e successive modificazioni, e le tariffe dei servizi pubblici locali, nonché per approvare i regolamenti relativi alle entrate degli enti locali, è stabilito entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione.omissis.....
- l'art. 42, comma 2, lett. f), del D.lgs. 18 agosto 2000 n. 267 prevede che il Consiglio Comunale ha competenza, tra l'altro, relativamente alla istituzione ed all'ordinamento dei tributi, con esclusione delle determinazioni delle relative aliquote;
- l'art. 48 dello stesso D.lgs. 18/08/2000 n. 267 così dispone:
 1.omissis.....
 2. *La giunta compie tutti gli atti rientranti ai sensi dell'art. 107, commi 1 e 2, nelle funzioni degli organi di governo, che non siano riservati dalla legge al consiglio e che non ricadano nelle competenze, previste dalle leggi o dallo statuto, del sindaco o del presidente della provincia o degli organi di decentramento; collabora con il sindaco e con il presidente della provincia nell'attuazione degli indirizzi generali del consiglio; riferisce annualmente al consiglio sulla propria attività e svolge attività propositive e di impulso nei confronti dello stesso.*
 3.omissis.....

DATO ATTO che con deliberazione del Consiglio Comunale n. 39 del 6 ottobre 1995, esecutiva ai sensi di legge, è stato approvato il Regolamento in materia di Imposta comunale sulla pubblicità e di diritto sulle pubbliche affissioni, ai sensi dell'art. 3, comma 1, del D.lgs. 15 novembre 1993 n. 507;

DATO ATTO, altresì, che l'Ente non si è avvalso della facoltà di prevedere l'esenzione dal pagamento dell'imposta anche per le insegne di superficie complessiva superiore ai cinque metri quadrati;

VISTO l'art. 1 comma 128 della Legge 23 dicembre 2005, n. 266 (legge finanziaria 2006) che dispone l'esenzione dall'imposta per la pubblicità in qualunque modo realizzata rivolta all'interno degli impianti utilizzati per manifestazioni sportive dilettantistiche;

VISTA la propria deliberazione n. 158 in data 18 novembre 2008 con la quale venivano determinate le tariffe per l'imposta sulla pubblicità e sulle pubbliche affissioni per l'anno 2009;

DATO ATTO che il gettito complessivo dell'Imposta comunale sulla pubblicità e del diritto sulle pubbliche affissioni viene stimato in Euro 2.500,00;

VISTO l'art. 77-bis, comma 30, del Decreto Legge n. 112/2008 che dispone il blocco triennale dei tributi locali, fatta eccezione per gli aumenti relativi alla tassa sui rifiuti solidi urbani (Tarsu);

VISTA la Legge 23 dicembre 2009, n. 191 "Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge finanziaria 2010)";

VISTI:

- il vigente Regolamento in materia di applicazione dell'imposta comunale sulla pubblicità e del diritto sulle pubbliche affissioni;
- il vigente Regolamento di contabilità;

- lo Statuto dell'Ente.

Con voti unanimi e favorevoli;

DELIBERA

Per i motivi espressi in premessa e che di seguito si intendono integralmente riportati

1. **DI CONFERMARE**, per l'anno 2010, le tariffe in vigore per l'anno precedente dell'Imposta comunale sulla pubblicità e del diritto sulle pubbliche affissioni, come da seguente prospetto:

IMPOSTA SULLA PUBBLICITA'

DESCRIZIONE	TARIFFA PER ANNO SOLARE	TARIFFA NON SUP. A 3 MESI
PUBBLICITA' ORDINARIA	12,00	1,20
PUBBLICITA' ORDINARIA (LUMINOSA)	24,00	2,40
PUBBLICITA' EFFETTUATA CON VEICOLI	12,00	1,20
PUBBLICITA'A MEZZO AMPLIFICATORI	9,60 AL GIORNO	
PUBBLICITA' CON STRISCIONI (MQ)	12,00 (15 GIORNI)	
DISTRIBUZIONE VOLANTINI	3,60 AL GIORNO PER PERSONA	

DIRITTI SULLE PUBBLICHE AFFISSIONI

DESCRIZIONE	TARIFFA INF. 50 FOGLI 70X100	TARIFFA SUP. 50 FOGLI 70X100
DIRITTO PER I PRIMI DIECI GIORNI	2,40	1,80
DIRITTO PER OGNI PERIODO SUCC. DI 5 GG.	0,72	0,48
DIRITTO PER LOCANDINE	FINO A 1 MESE FINO A 2 MESI FINO A 3 MESI FINO A 1 ANNO	1,20 2,40 3,60 12,00
DIRITTO PER AFFISSIONI D'URGENZA	36,00	

2. **DI STIMARE**, sulla base delle proiezioni elaborate dal Responsabile del Servizio Fiscalità locale, il gettito complessivo dell'Imposta comunale sulla pubblicità in Euro 2.000,00 e del diritto sulle pubbliche affissioni in Euro 500,00 da iscriversi nel Bilancio annuale di previsione dell'esercizio finanziario 2010;
3. **DI INVIARE** copia della presente deliberazione al Ministero dell'Economia e Finanze, Dipartimento per le Politiche Fiscali, Ufficio federalismo fiscale, entro trenta giorni dalla intervenuta esecutività, così come prescritto dall'art. 35, comma 2, del D.Lgs. 15 novembre 1993 n. 507;
4. **DI ALLEGARE** copia del presente atto alla deliberazione del Consiglio Comunale di approvazione del Bilancio di previsione dell'esercizio finanziario 2010, così come disposto dall'art. 172, comma 1, lett. e), del D.lgs. 18 agosto 2000 n. 267;
5. **DI DICHIARARE**, con separata ed unanime votazione, la presente deliberazione immediatamente eseguibile, ai sensi dell'art. 134, comma 4, del D.lgs. 18 agosto 2000 n. 267.

Il presente verbale viene letto, approvato e sottoscritto.

IL PRESIDENTE
BENDOTTI GIANMARIO

IL SEGRETARIO COMUNALE
TAGLIAFERRI ELISA

Il sottoscritto Segretario Comunale certifica che copia della presente deliberazione verrà affissa all'Albo Pretorio di questo Comune per 15 giorni consecutivi dal giorno 23-01-2010 al giorno 07-02-2010.

SCHILPARIO, li 23-01-2010

IL SEGRETARIO COMUNALE
TAGLIAFERRI ELISA

[] La presente deliberazione è stata comunicata ai capigruppo consiliari con elenco n. del 23-01-2010 , senza riportare nei primi dieci giorni di pubblicazione denunce di vizi di legittimità o competenza , per cui la stessa è divenuta ESECUTIVA ai sensi dell'art.134 comma 3 del decreto legislativo 18.8.2000, n.267.

[]Atto dichiarato immediatamente eseguibile, ai sensi dell'Art. 134 comma 4 del d.lgs.18/8/2000 n.267.

SCHILPARIO, li

IL SEGRETARIO COMUNALE
TAGLIAFERRI ELISA
